



Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI Legislatura

IV SESSIONE ORDINARIA

44^a SEDUTA PUBBLICA

Mercoledì 22 maggio 2013 – ore 16.00

ORDINE DEL GIORNO

I - COMUNICAZIONI

II - ELEZIONE DI COMPONENTI IL COMITATO MISTO PARITETICO PER LE SERVITU' MILITARI PREVISTO DALL'ART. 322 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

III - SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE DELLA RUBRICA: "Energia e servizi di pubblica utilità". (v. allegato)

IV - DISCUSSIONE DELLA MOZIONE:

n. 51 - Attivazione delle procedure relative al Patto verticale incentivato per l'anno 2013.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che le norme che disciplinano il patto di stabilità degli enti locali per l'anno 2013 sono quelle riportate nella legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), così come modificate dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013). A detta disposizione si aggiungono altre disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, che ha introdotto il concetto di virtuosità degli enti ed nel D.L. n. 16/2012 che ha introdotto il Patto di stabilità interno nazionale orizzontale ;

CONSIDERATO che:

da quest'anno si allarga la platea degli enti interessati al punto che anche i comuni più piccoli, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, sono soggetti alla disciplina del Patto di stabilità e che ad essi si applica la stessa disciplina prevista per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con alcune modifiche relative alle percentuali di partecipazione alla manovra che appaiono apparentemente meno pesanti;

la determinazione degli obiettivi e del saldo del Patto viene effettuata in termini di competenza mista, ovvero considerando la competenza (accertamenti ed impegni) per le entrate e le spese correnti e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale (con esclusione delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti), prendendo come riferimento la media storica triennale delle spese correnti (2007/2009) per il calcolo dell'obiettivo;

in simili condizioni rispettare il vincolo del patto di stabilità interno, inerente principalmente la gestione di cassa, diviene praticamente impossibile, poiché la modalità di costruzione dell'obiettivo assegnato a ciascun ente non tiene conto della circostanza che i pagamenti dei Comuni sono conseguenza necessaria degli impegni di spesa assunti per obbligazioni legittimamente perfezionate, anche negli esercizi precedenti. E' frequente avere, infatti, degli impegni di spesa in conto capitale a residuo per i quali la relativa entrata si è realizzata negli anni passati. In tal senso, per poter liberare questo tipo di pagamenti a residuo in conto capitale occorre necessariamente fare ricorso ad altre leve quali ad esempio la massimizzazione delle entrate correnti, anche mediante aumento di aliquote e tariffe non sempre perseguibile in un momento di congiuntura economica particolarmente sfavorevole come quello attuale;

CONSIDERATO altresì che, se l'ente che non rispetterà il Patto di stabilità 2013 e quelli successivi:

- è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In proposito, va segnalato che il D.L. n. 16/2 012 ha eliminato il tetto alla sanzione precedentemente fissato al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, con conseguente, ulteriore penalizzazione per gli enti inadempienti;

- gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi, essi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

- non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio così come risultanti dal conto consuntivo senza alcuna esclusione;
- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010;

RILEVATO che:

una possibilità per correggere l'obiettivo del patto è quella del patto regionale verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013 che ha riproposto il meccanismo del patto verticale incentivato introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, a cui però nel 2012 la Regione siciliana non ha aderito;

secondo tali regole le regioni possono cedere spazi finanziari agli enti locali residenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta ricevendo in cambio un contributo del valore complessivo di 800 milioni di euro (pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti) da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito. Tali spazi finanziari non devono essere restituiti;

gli enti locali beneficiari possono utilizzare tali maggiori spazi solo per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori;

la norma prevede, inoltre, che gli 800 milioni di euro siano attribuiti alle regioni in base alla distribuzione indicata nella tabella allegata al richiamato articolo 1, comma 122, della legge di stabilità 2013 modificata mediante accordo tra Governo e Regioni. Lo spazio teorico per i Comuni della Regione siciliana è pari a 121.090.263,00 euro (accordo Governo/regioni del 7.02.2013);

gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010) in tempi congrui al fine di permettere alle regioni di rispettare il termine perentorio del 31 maggio previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il patto verticale incentivato;

RITENUTO che, al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato ed alla conseguente erogazione del contributo previsto a favore delle regioni che cedono spazi finanziari agli enti che ne fanno richiesta, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

e

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

E LA FUNZIONE PUBBLICA

ad attivare tutte le procedure di cui all'art. 1, commi 122, 123, 124 e 125, della legge di stabilità 2013 al fine di mitigare gli obiettivi del patto di stabilità 2013 degli enti locali siciliani, permettendo agli stessi di effettuare almeno parte di pagamenti dei residui passivi in conto capitale ed evitare gli effetti fortemente negativi per i comuni e per l'economia dell'Isola.

(4 marzo 2013)

GRASSO - CASCIO S. – LANTIERI - DIGIACOMO